

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 0008388

Roma, 11 giugno 2013

OGGETTO: Dispositivi di allarme antincendio. Riscontro a quesito n. 804

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Ovviamente il segnale di allarme dell'impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi deve necessariamente determinare l'attivazione di un piano di emergenza finalizzato all'estinzione di un principio di incendio e deve comunque essere osservato quanto previsto all'art. 3.6.3 del DM 01/02/1986.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di Mantova inerente l'oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 30/10/2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Possibilità di utilizzazione di un sistema di remotizzazione dei dispositivi di allarme antincendio e di sorveglianza ai fini del rispetto delle caratteristiche previste dalla normativa per autorimesse sorvegliate.

Con nota P581 del 22/06/2002¹ il Ministero ha chiarito che i sistemi automatici di controllo ai fini antincendio utili perché un'autorimessa possa considerarsi sorvegliata (in alternativa al sistema di vigilanza continuo durante l'orario di apertura) sono gli impianti fissi di spegnimento automatico e gli impianti fissi di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, entrambi progettati e realizzati secondo la regola dell'arte. Ciò premesso si ritiene che non siano rispondenti alle caratteristiche richieste:

- l'installazione di un sistema di videosorveglianza collegato ad una centrale operativa esterna all'attività;
- l'installazione di una centrale di allarme antincendio in difformità alle norme di buona tecnica.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

Si trasmette per le determinazioni di competenza l'allegato quesito relativo all'oggetto. In merito, questo Comando ritiene ininfluyente la modalità di remotizzazione dei sistemi automatici di controllo alla luce del chiarimento fornito dal Superiore Ministero, con nota prot. P581/4108 Sott. 22/48 del 22.06.2002¹, dove si afferma che "sono da considerarsi autorimesse sorvegliate, in quanto provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio, quelle protette o da impianto fisso di spegnimento automatico o da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, detti impianti dovranno essere progettati, realizzati e gestiti in conformità alla regola dell'arte"

Naturalmente la remotizzazione dei sistemi automatici di controllo non può configurare l'altra definizione di autorimessa sorvegliata, ossia provvista di vigilanza continua durante l'orario di apertura, non consentendo quindi le agevolazioni concesse in tali casi, relative alla possibilità di parcheggio di autoveicoli su 2 file o non garantendo corsie di manovra libere, conformi all'art. 3.6.3 del D.M. 01.02.1986. Ciò in quanto non è assicurato il tempestivo intervento per l'eventuale spostamento dei veicoli da parte del sorvegliante presente in loco in possesso delle chiavi degli autoveicoli stessi

Quesito del tecnico

PREMESSA:

lo norma tecnica per l'attività in oggetto al punto 1.1.3 del D.M. 01 febbraio 1986 identifica le autorimesse di tipo sorvegliato con lo seguente definizione: " ... *quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio ovvero provviste di sistemi di vigilanza continua durante l'orario di apertura.*" Non vi sono ulteriori precisazioni in merito alle modalità di rispetto di tale definizione.

QUESITO:

¹ Leggasi 26/06/2002. N.d.R.

Devo progettare una remotizzazione dei sistemi di controllo dei dispositivi di allarme antincendio e di sorveglianza in autorimesse esistenti e già operanti in varie parti del territorio italiano. Tale sistema prevede la realizzazione di un'unica centrale operativa in cui convoglieranno tutti i segnali di allarme di ogni singolo impianto di controllo/estinzione incendi, nonché le immagini in diretta h24 di tutte le autorimesse. La società che gestisce l'autorimessa ha contratti di pronto intervento h24 in loco con ditte specializzate che verranno allertate dal sistema contemporaneamente al personale operante nella operativa centralizzata.

Che tecnologia di collegamento remoto posso utilizzare, dato che non vi sono riscontri nella Normativa vigente in materia di prevenzione incendi? È considerato sufficiente un collegamento singolo tramite rete dati, o è richiesto un doppio collegamento attraverso un selettore telefonico dotato di scheda sim dedicata? Altro?

Tale operazione continuo a garantire il rispetto della definizione di autorimessa sorvegliata?

È necessario presentare un esame progetto per ogni autorimessa o è sufficiente una comunicazione ad ogni Comando di competenza territoriale?

Ringraziando anticipatamente per la risposta.